ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 153

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Calabria e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico "una tantum" in favore dei titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, residenti nella Regione Calabria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 14 ottobre 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 223 del 28 aprile 2026 recante "Programma di Interventi strategici. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse del POC Calabria 2014/2020", con la quale sono state individuate, tra gli interventi prioritari da finanziare mediante riprogrammazione del suddetto POC, misure volte ad arginare gli effetti della

crisi economica sui cittadini e sulle famiglie più fragili, per un importo di risorse fino a euro 20.000.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 248 del 18 maggio 2026 con la quale è stata approvata la rimodulazione interna del POC 2014/2020 e con cui sono state rese disponibili le risorse destinate al predetto intervento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 274 del 1° giugno 2026, con la quale è stato istituito il capitolo di spesa U9121002802 – Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti a Enti di previdenza" del bilancio di previsione 2026-2028, e iscritta in bilancio la somma complessiva di euro 20.000.000,00 per l'annualità 2026;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Preso atto che la Convenzione in oggetto disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione Calabria e l'INPS ai fini dell'erogazione, per l'annualità 2026, di un sussidio economico "una tantum", in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, in favore dei pensionati residenti in Calabria titolari di trattamenti pensionistici di importo inferiore o pari al trattamento minimo, oppure di pensioni o assegni sociali o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 10.000 euro;

Preso atto che l'Istituto si impegna a fornire, preliminarmente all'erogazione del sussidio, il numero dei beneficiari individuati sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, in forma di dati aggregati e anonimi, secondo i criteri e i parametri indicati nella Convenzione;

Preso atto che l'Istituto provvede a erogare il sussidio con le medesime modalità utilizzate per la corresponsione del rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale, aggiornando, altresì, la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni;

Preso atto che la Regione provvede ad accreditare preventivamente all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio, comprensiva del rimborso, a favore dell'Istituto, degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento e che detto accredito preventivo è condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento della misura prevista;

Tenuto conto che l'INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura dei sussidi da erogare e del correlato rimborso degli oneri dovuto all'Istituto;

Preso atto che la Regione riconosce all'INPS un importo determinato in via forfettaria nella misura di € 5,11 per ogni beneficiario, a titolo di rimborso degli oneri per le attività previste dalla Convenzione, nonché un importo pari a € 20.000,00 per le attività di adeguamento, implementazione e gestione informatica connesse all'attivazione della procedura, rimborsando, altresì, i

costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di € 0,03 per bonifico su IBAN e di € 3,93 per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A.;

Rilevato che nella Convenzione sono previste clausole di esonero dell'Istituto da eventuali responsabilità derivanti dall'attuazione della misura;

Preso atto che la Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino ad esaurimento delle attività connesse all'attuazione della stessa;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare la Convenzione tra la Regione Calabria e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico "una tantum" in favore dei titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, residenti nella Regione Calabria, che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Direttore della Direzione regionale Calabria sottoscriverà la Convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto.

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Gaetano Corsini — Gabriele Fava

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI UN SUSSIDIO ECONOMICO "UNA TANTUM" IN FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE O PARI AL TRATTAMENTO MINIMO, DI PENSIONI O ASSEGNI SOCIALI, OVVERO DI PENSIONI DI INABILITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI, RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

tra

la Regione Calabria, di seguito anche "Regione", con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale "Jole Santelli", Viale Europa – Loc. Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata da

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito anche "INPS" o "Istituto", CF 80078750587, rappresentato da

di seguito congiuntamente denominate "le Parti".

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;
- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020", che prevede al punto 2 "Programmi di Azione e Coesione (PAC)";
- la Delibera CIPE n. 7 del 3 marzo 2017, con la quale è stato approvato il "Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 – Programma complementare della Regione Calabria", con assegnazione delle relative risorse;
- la Delibera CIPESS n. 14 del 20 luglio 2023, che approva la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 della Regione Calabria;

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 223 del 28 aprile 2026 recante “Programma di Interventi strategici. Indirizzi relativi alla riprogrammazione delle risorse del POC Calabria 2014/2020”, con la quale sono state individuate, tra gli interventi prioritari da finanziare mediante riprogrammazione del suddetto POC, misure volte ad arginare gli effetti della crisi economica sui cittadini e sulle famiglie più fragili per un importo di risorse fino a euro 20.000.000,00;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 248 del 18 maggio 2026 con la quale è stata approvata la rimodulazione interna del POC 2014/2020 con modifica del Piano Finanziario articolato per Linee di Azione e con la quale sono state rese disponibili le risorse destinate al predetto intervento;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 274 del 1° giugno 2026 recante “Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2026-2028. Iscrizione risorse afferenti al Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 – Azione 9.1.3”, con la quale è stato istituito il capitolo di spesa U9121002802 – “Trasferimenti correnti a Enti di previdenza” – e iscritta in bilancio la somma complessiva di euro 20.000.000,00 per l’annualità 2026;
- l’articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di trattamento minimo delle pensioni;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento UE”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), di seguito “Codice”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;

- la nota dell'Avvocatura regionale Calabria prot. n. 613864 del 20 luglio 2026 e la nota n. 319 del Coordinamento Generale Legale INPS dell'8 settembre 2026 recanti pareri in ordine alla qualificazione giuridica della misura;
- il parere di coerenza programmatica con i contenuti del POC CALABRIA 2014-2020, prot. N. 666886 del 05/08/2026, rilasciato dall'Autorità di Coordinamento del POC CALABRIA 2014-2020

CONSIDERATO

- che, in base ai dati INPS riferiti all'anno 2025, risultano residenti in Calabria n. 65.734 pensionati titolari di trattamento pensionistico di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensione o assegno sociale, ovvero di pensione di inabilità per gli invalidi civili, e in possesso di attestazione ISEE pari o inferiore a 10.000 euro;
- che la Regione, in qualità di soggetto responsabile dell'operazione nel suo complesso, intende avvalersi della collaborazione dell'INPS per l'erogazione del sussidio economico "una tantum" ai predetti soggetti, modulato per fasce di valore ISEE secondo criteri di progressività a favore dei nuclei economicamente più fragili;

CONSIDERATO, altresì,

- che il contributo oggetto della presente Convenzione costituisce una misura straordinaria di assistenza sociale, finanziata mediante risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Calabria 2014/2020, avente carattere eccezionale, temporaneo, non strutturale e riferita esclusivamente all'annualità 2026;
- che la misura è destinata a fronteggiare situazioni di particolare fragilità economica e sociale mediante l'erogazione di un contributo una tantum, privo di carattere periodico e non finalizzato ad integrare stabilmente trattamenti pensionistici o assistenziali per arginare gli effetti della crisi economica determinata dall'attuale periodo di instabilità internazionale;

– Tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Regione Calabria e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico "una tantum", in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, in favore dei pensionati residenti in Calabria titolari di trattamenti pensionistici di importo inferiore o pari al trattamento minimo, con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 10.000 euro.
2. Il sussidio costituisce una misura straordinaria, temporanea e non rinnovabile, riferita esclusivamente all'annualità 2026 e destinata a fronteggiare situazioni di particolare disagio economico e sociale dei soggetti individuati dall'articolo 3 della presente Convenzione, appartenenti a categorie caratterizzate da condizioni di bisogno accertate sulla base dei requisiti reddituali ed assistenziali ivi previsti, in coerenza con le finalità individuate dalla D.G.R. n. 223 del 28 aprile 2026. La misura non è finalizzata a integrare stabilmente il trattamento pensionistico o assistenziale percepito dal beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dei redditi per il mantenimento delle prestazioni assistenziali in godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della misura, la Regione ha destinato la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, per l'annualità 2026, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 – Azione 9.1.3.
4. La spesa di cui al comma 3 è imputata sul capitolo di spesa U9121002802 – Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 10, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti a Enti di previdenza" – del bilancio di previsione 2026-2028, istituito con la D.G.R. n. 274 del 1° giugno 2026.
5. Per la copertura degli oneri e delle spese di servizio derivanti dalla presente Convenzione, di cui al successivo articolo 6, la Regione provvede con le medesime risorse di programma, nei limiti dello stanziamento disponibile.

Articolo 2
Natura della misura

1. Il contributo disciplinato dalla presente Convenzione costituisce una misura straordinaria di sostegno sociale, finanziata mediante risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Calabria 2014/2020.
2. Il contributo:

 a) è destinato esclusivamente ai beneficiari individuati dall'articolo 3;

 b) è corrisposto in unica soluzione;

 c) non presenta carattere periodico né continuativo;

 d) non genera alcun diritto alla reiterazione dell'erogazione;

 e) non costituisce componente stabile del trattamento pensionistico o assistenziale.

Articolo 3
Soggetti destinatari del sussidio

1. I destinatari della misura sono i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 2025, dei seguenti requisiti:

– essere residente in un Comune della Regione Calabria;

– essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS;

– essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestata del nucleo familiare di appartenenza, da cui risulti un valore pari o inferiore a 10.000 euro.

I requisiti elencati devono permanere fino alla data di pagamento del sussidio.

2. L’INPS accerta i requisiti di cui al comma 1 attraverso la consultazione dei propri archivi e, ai fini dell’erogazione del beneficio, utilizza i dati come risultano alla data dell’interrogazione.
3. L’INPS provvede, per conto della Regione, all’erogazione del sussidio ai beneficiari di cui al comma 1, senza necessità di presentazione di apposita domanda.
4. L’INPS effettua il pagamento del sussidio con le medesime modalità utilizzate per la corresponsione del rateo mensile della prestazione previdenziale o assistenziale e, nel caso di accredito diretto, sullo stesso strumento di riscossione intestato al beneficiario sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati dell’Istituto.
5. L’erogazione del sussidio è disposta da INPS entro il mese di dicembre 2026.

Articolo 4
Misura del sussidio e fasce ISEE

1. Il sussidio è erogato in misura differenziata e decrescente in funzione del valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario, secondo lo schema a contributo progressivo riportato al comma 2, al fine di concentrare il sostegno in favore dei nuclei economicamente più fragili.
2. Gli importi unitari del sussidio, per ciascuna classe di valore ISEE, e la relativa platea stimata dei beneficiari sono i seguenti:

Classe di valore ISEE (€)	N. pensionati (INPS)	Contributo unitario (€)	Controvalore (€)
da 0 a 999,99	6.751	€ 500	€ 3.375.500
da 1.000,00 a 1.999,99	4.157	€ 450	€ 1.870.650
da 2.000,00 a 2.999,99	6.312	€ 420	€ 2.651.040
da 3.000,00 a 3.999,99	9.627	€ 380	€ 3.658.260
da 4.000,00 a 4.999,99	8.444	€ 320	€ 2.702.080
da 5.000,00 a 5.999,99	7.258	€ 250	€ 1.814.500
da 6.000,00 a 6.999,99	6.274	€ 200	€ 1.254.800
da 7.000,00 a 8.499,99	9.540	€ 150	€ 1.431.000

Classe di valore ISEE (€)	N. pensionati (INPS)	Contributo unitario (€)	Controvalore (€)
da 8.500,00 a 10.000,00	7.371	€ 100	€ 737.100
TOTALE	**65.734**	**€ 296,57 (importo medio)**	**19.494.930**

Dati INPS – Anno 2025. Platea complessiva: 65.734 beneficiari con contributo positivo (ISEE inferiore a 10.000 euro): 65.734; controvalore complessivo stimato del sussidio: € 19.494.930,00.

Articolo 5
Impegni delle Parti

1. L'INPS, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce preliminarmente alla Regione, in forma di dati aggregati e anonimi, tale da non consentire l'identificazione, anche indiretta, degli interessati, il numero dei beneficiari individuati per ciascuna classe di valore ISEE di cui all'articolo 4, secondo i criteri e i parametri ivi descritti.
2. La Regione, sulla base dei dati di cui al comma 1, determina la provvista finanziaria complessiva e trasferisce le risorse all'INPS con le modalità previste dall'articolo 6 della presente Convenzione.
3. L'INPS si impegna, su autorizzazione della Regione, a erogare il sussidio ai soggetti di cui all'articolo 3 secondo gli importi ivi previsti, e ad aggiornare la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni.
4. Il pagamento del sussidio avviene secondo le modalità già in uso per la corresponsione della prestazione pensionistica o assistenziale. In particolare:

– in caso di accredito su conto dotato di IBAN, l'INPS indica, nel campo descrittivo dell'operazione, la dicitura "sussidio economico una tantum della Regione Calabria – per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.calabria.it";

– in caso di pagamento in contanti, l'INPS indica la dicitura "sussidio economico una tantum della Regione Calabria – per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.calabria.it".

5. L'INPS invia ai destinatari per i quali è in possesso dell'utenza di telefonia mobile o dell'indirizzo di posta elettronica un SMS ovvero una e-mail/PEC con il seguente messaggio: "È stato disposto a Suo favore il pagamento del sussidio economico una tantum della Regione Calabria. Per informazioni consulta la pagina dedicata su www.regione.calabria.it".
6. Per l'attuazione della presente Convenzione, la Regione riconosce all'INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.
7. La Regione e l'INPS forniscono apposita informativa sulle condizioni di erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE.
8. Su motivata richiesta della Regione, esclusivamente per le finalità di controllo non in forma massiva, possono essere trasmessi dati pseudonimizzati relativi a singoli percettori, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La Regione effettua i controlli su base campionaria, potendo chiedere all'INPS la disponibilità di un numero di posizioni di norma non superiore al 2% della platea dei beneficiari individuati. A tale fine l'INPS adotta tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
9. L'INPS, ai fini dell'espletamento dei controlli di I e II livello, amministrativi e in loco, previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del POC Calabria 2014/2020, e di garantire l'informazione all'interessato in caso di precontenzioso o contenzioso, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo beneficiario, non pseudonimizzati, riferiti ad un campione limitato di soggetti interessati.

Articolo 6
Provvista finanziaria e rimborso degli oneri

1. La Regione provvede ad accreditare all'INPS, almeno quindici giorni prima della data di erogazione, sulla contabilità intestata all'INPS – Direzione Regionale Calabria - IBAN IT29I0100004306CS0000009053, la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione del sussidio, oltre a quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri di servizio.

2. L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento del sussidio e dei rimborsi dovuti costituisce condizione senza la quale non può essere effettuato il pagamento. L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura del sussidio e del rimborso dovuto ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. La Regione riconosce all’INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività previste dalla presente Convenzione, un importo pari a euro 5,11 per ogni beneficiario, nonché un importo pari a euro 20.000,00 per le attività di adeguamento, implementazione e gestione informatica connesse all’attivazione della procedura. La Regione rimborsa inoltre all’INPS i costi del servizio di pagamento, nella misura di euro 0,03 per ciascun bonifico su IBAN e di euro 3,93 per ciascun bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A.
4. Gli importi dovuti a titolo di rimborso sono quantificati dall’INPS con apposita nota di debito; la Regione provvede al pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La Direzione Regionale Calabria dell’INPS cura gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi.
5. All’atto dei pagamenti la Regione non deve effettuare la verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in conformità alle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 7
Regime fiscale

1. La Regione dichiara che il sussidio è concesso in relazione alle condizioni di disagio economico dei beneficiari e riveste natura meramente assistenziale. Esso è pertanto esente dalle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
2. Le Parti concordano che, qualora l’erogazione dovesse ricevere una diversa qualificazione reddituale, la Regione provvederà a fornire all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, le somme necessarie a regolarizzare la posizione fiscale di ciascun beneficiario, dando mandato all’Istituto di effettuare i relativi

adempimenti nei confronti dell'Erario. L'Istituto è pertanto tenuto indenne dalla Regione da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell'Erario.

Articolo 8
Modalità di scambio dei dati

1. Lo scambio di dati tra Regione e INPS avviene con le modalità concordate tra le Parti e con l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto del Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015.
2. All'esito della corresponsione dei sussidi, ai fini del monitoraggio della spesa e della valutazione dell'impatto della misura, l'INPS comunica i dati anonimi e aggregati relativamente al numero dei destinatari ripartiti per sesso e per classe di valore ISEE.
3. L'acquisizione di ulteriori informazioni può essere concordata tra la Regione e l'INPS nel corso di validità della Convenzione, sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari, nel rispetto del Regolamento UE.

Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche in riferimento alle categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata

sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi,

previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 10
Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per eventuali pagamenti indebiti, e lo tiene indenne da spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui all'articolo 13 della stessa.
2. I controlli, la revoca dei contributi concessi e il recupero degli importi corrisposti indebitamente sono a cura della Regione.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione del sussidio.
4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della Convenzione sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati agli Uffici competenti della medesima. Per le controversie giudiziarie volte a ottenere il beneficio o a contestarne la misura, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 11
Recupero delle somme indebitamente erogate

1. In caso di indebito pagamento del sussidio, la Regione Calabria provvede al recupero della prestazione indebita, comunicando al destinatario l'indebito e le modalità per la restituzione della somma dovuta.
2. L'INPS collabora, su richiesta della Regione, mettendo a disposizione le informazioni necessarie ai fini del recupero.

Articolo 12
Monitoraggio, rendicontazione e attuazione

1. Le Parti concordano modalità di comunicazione relative all'erogazione del sussidio, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, nonché forme di monitoraggio utili alle finalità di rispettiva competenza.
2. La rendicontazione delle spese da parte dell'INPS avviene attraverso l'uso del Sistema Informativo regionale (SIURP).
3. L'INPS rendiconta le operazioni di pagamento eseguite, fornendo alla Regione i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari, ripartiti per classe di valore ISEE. I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine sono inclusi nella ricostituzione della provvista.
4. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'INPS e non erogate ai beneficiari sono restituite alla Regione secondo modalità concordate.

Articolo 13
Durata

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse alla sua attuazione.

2. La Convenzione può essere modificata e/o integrata su richiesta di una delle Parti in ragione di mutamenti del contesto normativo di riferimento, mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti.

Articolo 14
Controversie

1. Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Catanzaro.

Articolo 15
Composizione della Convenzione

1. La presente Convenzione è composta da n. 15 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Calabria	**Per l'INPS**
_____ Il Dirigente Generale	_____ Direttore della Direzione Regionale Calabria